



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _27.09.2018__

Varese, __27.09.2018_

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 434_ del _27.09.2018

(Tit. di class. 01.03.04)

Oggetto: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA C.I.S. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO (SEZIONE LAVORO) PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA N. 26/2018 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: Affari Generali

Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti
(OA)

Fascicolo nr. 2523

**VISTE:**

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"* e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 *"Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23"*);
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto *"Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria"* con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016, avente ad oggetto *"L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti"*, con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;

PREMESSO che in data 10 giugno 2011 all'ex ASL della provincia di Varese è stato notificato ricorso dinanzi al Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, con cui ... omissis ... , difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo Lamberti del foro di Milano, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento disciplinare con preavviso e senza preavviso per giusta causa adottati rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale n. ... omissis ... e determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale Dipendente n. ... omissis ... , nonché la condanna dell'ex Azienda Sanitaria alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti impugnati;

RICORDATO che l'ex ASL di Varese con deliberazione n. ... omissis ... si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, contestando in fatto e in diritto le pretese azionate dal ricorrente;

DATO ATTO che con sentenza n. 26/2018, pubblicata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Varese ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimi entrambi i provvedimenti di licenziamento impugnati, in quanto *"risultano dimostrate tutte le condotte ascritte al lavoratore caratterizzate da una indubbia gravità idonea a ledere in maniera del tutto irreversibile il vincolo fiduciario che deve caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e pertanto tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro"* (pag. 38 sentenza);

PRESO ATTO che in data 2 agosto 2018 (in atti prot. n. ... omissis ...) è pervenuto dall'Avv. Avolio ricorso in appello promosso da ... omissis ... dinanzi alla Corte d'Appello di Milano nei confronti dell'ATS per sentirsi accogliere le seguenti:

"... omissis

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così pronunciare:

- a)** *annullare e/o riformare la sentenza n. 26/2018 resa dal Tribunale di Varese in data 14 maggio 2018;*

- b) per l'effetto accogliere le domande proposte da ... omissis ... con il ricorso di primo grado e conseguentemente ... (omissis);
- c) per l'effetto condannare l'Azienda appellata alla reintegrazione di ... omissis ... nel posto di lavoro presso l'ATS resistente, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni non versate dalla data di licenziamento (1° giugno 2010) sino all'effettiva reintegra e di tutti i relativi contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
- d) in via subordinata a quanto richiesto alla lettera c), condannare l'Azienda appellata alla corresponsione in favore di ... omissis ... dell'indennità supplementare di cui all'art. 36, commi 10 e 11, CCNL 6 maggio 2010, pari all'importo del preavviso maturato, maggiorato di ventiquattro mensilità, o della diversa maggiorazione ritenuta congrua dal giudice, aumentata di ulteriori sette mensilità in considerazione dell'età del ricorrente;
- e) in ogni caso condannare l'ATS Insubria a risarcire tutti i danni patrimoniali e non comunque subiti da ... omissis ... in conseguenza degli illeciti comportamenti sul posto di lavoro ... (omissis);

In via istruttoria:

... (omissis)";

RITENUTO opportuno resistere anche nel giudizio di appello al fine di contrastare le pretese azionate dall'appellante ed ottenere in tal modo la conferma della sentenza di primo grado favorevole all'Agenzia;

RICORDATO che il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti, approvato con deliberazione n. 427 del 3 agosto 2017, tra i criteri per il conferimento degli incarichi prevede il mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi del giudizio in capo ad un unico legale (art. 5);

VISTA la nota in atti prot. n. 0084804 del 31 agosto 2018, con cui l'Avv. Avolio ha trasmesso il preventivo di massima per le competenze professionali che saranno rese nel giudizio di secondo grado pari a € 8.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per un importo complessivo pari a € 11.672,96;

EVIDENZIATO che il preventivo di spesa è stato formulato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi stabiliti dall'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") in relazione al relativo scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile e ad alta complessità);

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di legale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria nel giudizio sopra descritto all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, già difensore dell'ATS nel giudizio di primo grado ed iscritto nell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti aggiornato con deliberazione n. 347 del 26 luglio 2018, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.672,96 è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente,
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziario,

riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore SocioSanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto del ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano promosso da ... omissis ... in premessa descritto;
2. di costituirsi nel giudizio di cui al punto 1 del presente dispositivo, affidando il patrocinio legale dell'ATS dell'Insubria all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo 16, conferendogli procura ad *litem* con sottoscrizione della relativa delega alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 11.672,96, è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2018;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali, Dott.ssa Marina Ambrosetti, e la sua esecuzione è affidata alla Dott.ssa Marina Ambrosetti quale responsabile del procedimento;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)
Dott.ssa Maria Cristina Della Rosa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

Per IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA C.I.S. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO (SEZIONE LAVORO) PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA N. 26/2018 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di Costo: 53L320000

Varese, 24.09.2018

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. 14130710 _____ per € 11.672,96,
conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,
conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,
conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 24/09/2018

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _____ 24.12.2019 _____

Varese, _____ 24.12.2019 _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 700 del 23.12.2019

(Tit. di class. 01.03.02)

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA ...OMISSIS... DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE -SEZIONE LAVORO - PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N.1113/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Affari Generali e Legali

Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti

(MA)

Fascicolo nr. 2523

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23");
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti";
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

PREMESSO che:

- in data 10 giugno 2011 all'ex ASL della provincia di Varese è stato notificato ricorso dinanzi al Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, con cui .. *OMISSIS* .., difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo Lamberti del foro di Milano, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di licenziamento disciplinare con preavviso e senza preavviso per giusta causa adottati rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale n.87 del 7 aprile 2010 e determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale Dipendente n.158 del 27 maggio 2010, nonché la condanna dell'ex Azienda Sanitaria alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti impugnati;
- l'ex ASL di Varese con deliberazione n.792 del 16 novembre 2011 si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, contestando in fatto e in diritto le pretese azionate dal ricorrente;
- con sentenza n.26/2018, pubblicata il 14 maggio 2018, il Tribunale di Varese ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimi entrambi i provvedimenti di licenziamento impugnati, in quanto "risultano dimostrate tutte le condotte ascritte al lavoratore caratterizzate da una indubbia gravità idonea a ledere in maniera del tutto irreversibile il vincolo fiduciario che deve caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e pertanto tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro";
- con deliberazione n. 434 del 27/09/2018 ATS si costituiva nel giudizio d'appello promosso .. *OMISSIS* .. dall'Avv. Avolio ricorso in appello promosso .. *OMISSIS* ..dinanzi alla Corte d'Appello di Milano per il tramite dell'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, contestando in fatto e in diritto le pretese azionate dal ricorrente;
- con sentenza n. 1113/2019, pubblicata il giorno 11/10/2019, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello, confermato la sentenza n. 26/2018 del Tribunale di Varese, e condannato l'appellante a rifondere all'Agenzia le spese legali del grado di giudizio e il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002;

ATTESO che con nota in data 11/12/2019 prot. ATS 0122665 è pervenuto dallo Studio Legale Avolio e Associati ricorso promosso .. *OMISSIS* ..dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione contro ATS Insubria per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1113/2019 pubblicata il giorno 11/10/2019, per tutti i motivi a cui si fa rinvio;

RITENUTO opportuno resistere anche nel giudizio di Cassazione al fine di contrastare le pretese azionate dall'appellante ed ottenere in tal modo la conferma della sentenza di secondo grado favorevole all'Agenzia;

RICORDATO che il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti approvato con deliberazione n.427 del 3 agosto 2017 tra i criteri per il conferimento degli incarichi prevede il mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi del giudizio in capo ad un unico legale (art. 5);

VALUTATO che l'Avvocato Annalisa Avolio e l'Avvocato Gabriella Battaglioli, risultano iscritte nell'Elenco degli Avvocati dell'ATS Insubria, approvato con deliberazione n.209/2019, e come evidenziato dal curriculum vitae agli atti, dispongono di comprovate conoscenze nonché specifiche competenze professionali per rappresentare l'Agenzia in giudizio;

VISTA la nota in atti prot. n.0124256 del 16/12/2019 con cui l'Avv. Annalisa Avolio dello Studio Avolio e Associati, Via Gian Galeazzo, 16 – 20136 Milano, ha trasmesso il preventivo di massima per le competenze professionali che saranno rese nel giudizio pari a €3.645,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, €300,00 per la domiciliazione e spese trasferta, oltre IVA e CPA, per un importo complessivo pari a €5.699,13.=;

EVIDENZIATO che il preventivo risulta conforme ai criteri indicati all'art. 7 del vigente "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi per servizi legali di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e dei propri dipendenti";

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di legale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria nel giudizio sopra descritto all'Avv. Annalisa Avolio e Avv. Gabriella Battaglioli del foro di Milano, dello Studio Avolio e Associati di Milano Via Gian Galeazzo n. 16, già difensori dell'Agenzia nel giudizio di primo e secondo, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico .. *OMISSIS* ..;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.699,13.=, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente,
 - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziario,
- riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore SocioSanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto del ricorso promosso .. *OMISSIS* .. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione contro ATS Insubria per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1113/2019, pubblicata il giorno 11/10/2019;

- 2.** di costituirsi nel giudizio di cui al punto 1 del presente dispositivo, affidando il patrocinio legale dell'ATS dell'Insubria all'Avv. Annalisa Avolio e Avv. Gabriella Battaglioli del foro di Milano, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo 16, conferendo loro procura ad litem con sottoscrizione della relativa delega alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico .. *OMISSIS* ..;
- 3.** di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a €5.699,13.=, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
- 4.** di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali, dott.ssa Marina Ambrosetti, e la sua esecuzione è affidata alla medesima quale responsabile del procedimento;
- 5.** di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- 6.** di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA C.I.S. DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
-SEZIONE LAVORO - PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO
N.1113/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO AFFARI GENERALI E LEGALI
- Centro di Costo: 53L320000 (nell'ipotesi di spesa)

Varese, 18/12/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. 7010244 _____ per € 5.699,13.=,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 20/12/2019

PER IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
Dott.ssa Monica Aletti